

Sentenza: 6 Febbraio 2007, n. 24

Materia: formazione e lavoro

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro; art. 117 comma .2 lett. l e terzo comma Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: artt. 2 comma 2, e 3, commi 4 e 7, della legge della Regione Puglia 22 Novembre 2005 n. 13. (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante).

Esito: illegittimità degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, della legge della Regione Puglia 22 Novembre 2005 n. 13; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della medesima legge regionale.

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

Con la decisione n. 24/2007 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, e 3, comma 7 della legge della regione Puglia 22 Novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato Professionalizzante), che ha attuato le previsioni della legislazione statale in materia di apprendistato professionalizzante, e, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della medesima legge regionale.

A sollevare la questione di legittimità il Governo il quale ritiene:

- 1) che l'art. 2, comma 2, della legge Regionale impugnata, sia in contrasto con il principio, posto dalla legislazione statale, del concorso alla definizione dei profili formativi di tutti i soggetti indicati dalla norma nazionale nell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (cosiddetta legge Biagi);
- 2) che l'art. 3, comma 4, prescrivendo per l'attività formativa dell'apprendista, lo svolgimento prevalentemente all'esterno dell'impresa, violi anch'esso i principi contenuti nel sopra citato art. 49, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 276 del 2003 e la previsione che rimette alla contrattazione collettiva la determinazione "delle modalità di erogazione e delle articolazioni della formazione, esterna e interna alle singole aziende";
- 3) che, infine, la disposizione del comma 7 dello stesso art. 3, che prevede di dedicare nel primo mese di svolgimento del rapporto venti ore alla

formazione interna "sui metodi di organizzazione della produzione e i sistemi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali" rientri nella competenza esclusiva della legislazione statale in materia di ordinamento civile prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione .

La Corte ha ritenuto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa regionale prive di fondamento in riferimento all'impugnativa dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 13 del 2005.

Infatti per la Consulta la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, " nel prevedere che, se l'intesa non è raggiunta entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, provvede la Giunta regionale, attribuisce ad essa un ruolo preminente, incompatibile con il regime dell'intesa, caratterizzata, quest'ultima, dalla paritaria codeterminazione dell'atto in difetto di indicazioni di prevalenza di una parte sull'altra (sentenze n. 27 del 2004, n. 308 del 2003 e n. 116 del 1994)".

E' parimenti illegittimo l'art. 3, comma 7, della legge reg. Puglia n. 13 del 2005, in quanto per la Corte la "disposizione in scrutinio contiene la diretta disciplina di una parte della formazione interna, costituente invasione della sfera di attribuzioni statali".

Con la decisione in esame, la Consulta ha ribadito il principio contenuto nella pronuncia n. 50 del 2005, che, a proposito dell'apprendistato, ha distinto fra formazione privata e formazione pubblica, attribuendo solo la seconda alla competenza residuale regionale e riducendo la prima alla materia dell'ordinamento civile, e dunque alla competenza esclusiva dello Stato.

La corte ha ritenuto non fondata, invece, la censura del Governo nei confronti dell'art. 3, comma 4, in quanto la norma impugnata "non costituisce invasione della sfera di attribuzioni statali in materia di formazione interna".